

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO E
CON L'APPLICAZIONE DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE (Art. 107, comma 3
del D.Lgs. n. 36/2023), PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO
NIDO COMUNALE "RAGGI DI SOLE" NEL COMUNE DI ROCCASECCA (FR)**

ANNI EDUCATIVI 2026/2027 – 2027/2028.

CIG _____

1. PREMESSE

1.1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1.2 STAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

2.2. CHIARIMENTI

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. DURATA

3.2. REVISIONE PREZZI

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

7. AVVALIMENTO

8. SUBAPPALTO

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

10. GARANZIA PROVVISORIA

11. SOPRALLUOGO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

16 OFFERTA TECNICA

17 OFFERTA ECONOMICA

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

- 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
- 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
- 18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
- 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
- 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
- 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 26. CODICE DI COMPORTAMENTO
- 27. ACCESSO AGLI ATTI
- 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Il presente documento, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO COMUNALE "RAGGI DI SOLE" DEL COMUNE DI ROCCASECCA.

La presente procedura è stata indetta dalla CUC Unione dei Comuni Cinquecittà, con sede in Piazza Don Luigi Sturzo – 03030 – Piedimonte San Germano (FR) (di seguito, “Centrale di Committenza”), la quale opera quale centrale di committenza per il Comune di Roccasecca, Settore Pubblica Istruzione, con sede in Via Roma n. 7, (di seguito “Ente Aderente” o “Stazione Appaltante”), ai sensi dell’articolo 62 del Codice dei Contratti, giusta Convenzione tra la Centrale di Committenza e l’Ente Aderente.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Roccasecca.

Categoria: Servizi.

Luogo principale dei servizi: Territorio del Comune di Roccasecca

La Stazione Appaltante informa gli operatori economici che sono in corso le attività finalizzate alla messa in esercizio di una nuova struttura comunale destinata al servizio di asilo nido, con sede in agro del Comune di Roccasecca, Via Lazio, avente capacità ricettiva massima pari a 60 utenti.

L'eventuale disponibilità della struttura nel corso dell'esecuzione contrattuale costituisce circostanza futura ed eventuale e potrà determinare il trasferimento del servizio secondo le modalità disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Codici:

- ✓ Codice identificativo gara (CIG): XXXXXXXXXX
- ✓ Codice NUTS: ITI45
- ✓ Codici CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica

LA PRESENTE PROCEDURA È GESTITA INTEGRALMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA E, PERTANTO, VERRANNO AMMESSE SOLO LE OFFERTE FIRMATE DIGITALMENTE PRESENTATE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA. NON SARANNO RITENUTE VALIDE OFFERTE E COMUNICAZIONI PRESENTATE IN FORMA CARTACEA O A MEZZO PEC O QUALSIVOGLIA ALTRA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.

Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici concorrenti dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- ✓ Personal Computer collegato ad internet;
- ✓ Web Browser (programma che permette di collegarsi ad internet);
- ✓ Programmi opzionali: in base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: “visualizzatori di formato pdf”, “programmi stand-alone per la gestione della firma digitale”;
- ✓ Una firma digitale.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara telematica, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli operatori economici partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.

Gli operatori economici partecipanti si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Unione Cinquecittà e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto ed improprio del sistema.

Il Gestore del sistema e l'Unione Cinquecittà non possono essere in alcun modo ritenuti responsabili

per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

1.1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l'indicazione di una mail ed una password dal sito www.unionecinquecitta.it sul link del portale centrale unica di committenza, www.unionecinquecitta.acquistitelematici.it.

Se già iscritti all'albo telematico, gli operatori economici invitati alla presente procedura di gara dovranno effettuare solo l'accesso in piattaforma con propria mail e password.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B – Contiene OFFERTA TECNICA
- Busta C – Contiene OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

TUTTI I DOCUMENTI PRODOTTI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE).

1.2 STAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE

Denominazione e indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice

CUC "UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTA'"

- ✓ sito web: www.unionecinquecitta.it
- ✓ Portale: www.unionecinquecitta.acquistitelematici.it;
- ✓ pec: posta@pec.unionecinquecitta.it;
- ✓ tel: 0776403184;
- ✓ fax: 0776863394;
- ✓ Responsabile: Dott. Sergio Staci;
- ✓ Responsabile unico del procedimento (RUP): dr.ssa Elva Gazzellone, Funzionario Amministrativo del Comune di Roccasecca;
- ✓ Riferimenti: Telefono: 0776/569824;
- ✓ Posta elettronica certificata: comune.roccasecca@legalmail.it
- ✓ Amministrazione Appaltante: Comune di Roccasecca che procederà all'espletamento delle procedure di gara mediante la C.U.C. "UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTÀ"

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA e CHIARIMENTI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta come segue:

- ✓ Disciplinare di gara e relativi allegati (modello di "Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva inerente i requisiti di partecipazione diversi da quelli oggetto del DGUE", e DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), modello "offerta economica" e modello "dichiarazione titolare effettivo");
- ✓ Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati;

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, presente sulla piattaforma telematica, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti. Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e visibili da qualsiasi operatore economico nei DETTAGLI della presente procedura con regolare numerazione progressiva.

CASI DI MALFUNZIONAMENTO STRUMENTI HARDWARE E SOFTWARE PIATTAFORMA TELEMATICA

In caso di malfunzionamento o difetto protratto nel tempo degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere prorogata nei termini e nei casi più gravi, sospesa e/o annullata.

La proroga, la sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti informatici utilizzati dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici o richiesta di informazioni sull'utilizzo della piattaforma informatica si consiglia di contattare direttamente il Responsabile CUC: posta@pec.unionecinquecitta.it

3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

Il servizio ha per oggetto l'affidamento in appalto della gestione dell'Asilo Nido Comunale "RAGGI DI SOLE" – CPV 80110000-8 "Servizi di istruzione secondaria" – (d'ora innanzi anche solo asilo nido), in un unico lotto, in spazi messi a disposizione dal Comune di Roccasecca, presso la sede situata in Via Piave, n. 9/A, per due anni educativi 2026/2027 e 2027/2028 con opzione di ripetizione per ulteriori due anni, secondo quanto specificato in dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto, da svolgere secondo le modalità ivi stabilite. La scelta del Comune di Roccasecca di individuare un unico soggetto affidatario è motivata dal fatto che trattasi di servizi che richiedono una pluralità di competenze (educative, pedagogiche, organizzative, amministrative, contabili) per cui si intende perseguire una maggiore efficacia ed efficienza mediante attribuzione ad unico soggetto di tutti gli aspetti legati alla gestione.

L'operatore economico prende atto - così come peraltro disposto nella Deliberazione di G.C. nr. 72 del 18.06.2026 con la quale è stato fornito indirizzo al Responsabile del Settore competente per la predisposizione della procedura ad evidenza pubblica tesa alla gestione dell'Asilo Nido comunale - che la sede di esecuzione iniziale del servizio è individuata nell'attuale struttura comunale di Via Piave n. 9/A, fermo restando che l'Amministrazione si riserva la facoltà, previamente prevista nella documentazione di gara e nel contratto, di trasferire l'esecuzione del servizio presso la nuova struttura comunale sita in Via Lazio destinata ad asilo nido, qualora la stessa divenga utilizzabile nel corso dell'affidamento.

Si precisa, altresì, che, con riferimento a tale ultima sede di Via Lazio, l'ultimazione dei lavori, il completamento dei collaudi, l'attivazione delle utenze, il rilascio delle eventuali autorizzazioni e, più in generale, l'effettiva apertura del nuovo Asilo Nido Comunale costituiscono circostanze future ed eventuali, non integralmente dipendenti dalla volontà dell'Ente, sicché il relativo richiamo negli atti di gara ha esclusivamente finalità informativa e programmatica e non è idoneo ad ingenerare nei concorrenti alcun affidamento giuridicamente tutelabile circa l'effettiva disponibilità della nuova struttura entro un determinato termine, restando espressamente ferma la possibilità che il servizio continui ad essere svolto presso l'attuale sede per l'intera durata dell'affidamento qualora la nuova struttura non risulti utilizzabile.

Tale previsione risponde ai principi di programmazione, trasparenza, buon andamento, continuità del servizio educativo, tutela dell'utenza e corretta determinazione del valore dell'affidamento, evitando che l'eventuale messa in funzione della nuova struttura determini incertezze esecutive o la necessità di interventi non previamente regolati negli atti di gara.

L'importo a base d'asta del presente appalto ammonta a presunti € **591.360,00** per i **2 (due) anni educativi 2026/2027 – 2027/2028** (ossia € 295.680,00 per ciascun anno educativo) + IVA.

L'importo comprensivo di tutte le prestazioni dovute a norma del capitolato speciale d'appalto.

L'importo è stato stimato in rapporto ad un'ipotesi di erogazione del servizio per 22 (ventidue) mesi (01.09.2026 – 31.07.2027 e 01.09.2027 – 31.08.2028) e di accoglienza, ad oggi, di 32 bambini a tempo pieno con un corrispettivo/bambino/mese di € 840,00 (euroottocentoquaranta/00) da moltiplicare per 22 (ventidue) mesi di servizio. Gli importi posti a base di gara comprendono i costi annuali della manodopera che il Comune ha stimato in € 544.580,00.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Codice si comunica che il Contratto Collettivo nazionale di lavoro CCNL da applicare è quello relativo al Settore Cooperative Sociali con codice alfanumerico unico: T151.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 5.913,60 poiché è stato rilevato che vi sono rischi bassi connessi all'interferenza tra le attività, trattandosi di servizio educativo e non essendovi comunque alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e minimo tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

L'importo annuo soggetto a ribasso senza IVA e senza oneri della sicurezza è pertanto pari ad € 295.680,00 e su base biennale per l'intero appalto è pari ad € 591.360,00.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni educativi, dall'inizio del 2026/2027 alla fine del 2027/2028. Il calendario e l'orario del servizio sono descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2. REVISIONE PREZZI

In considerazione dell'applicazione della tabella Gennaio 2026 della stima costo del lavoro nonché dell'incidenza del costo del lavoro sul totale del contratto pari al 96,92 % non si fa applicazione dell'articolo 60, comma 2 bis, del d.lgs. 36/2023 bensì dei commi 1 e 2 del medesimo articolo. Conseguentemente, è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, tenuto conto delle previsioni di cui all'allegato II.2-bis, si utilizza il seguente indice sintetico: **PC – Prezzi al Consumo**. Sulla base delle previsioni indicate all'allegato II.2bis del Codice dei Contratti, l'indice sintetico da applicare alla procedura di cui all'oggetto è stato individuato seguendo le seguenti fasi:

Fase 1: La stazione appaltante identifica il CPV applicabile all'appalto;

Fase 2: viene individuato in quale tabella si trova il CPV applicabile all'appalto se nella Tabella D1, D2 e D3 indicata nella colonna 3 della Tabella "Elenco CPV e Tabelle di pertinenza";

Fase 3: a seconda della tabella identificata, la stazione appaltante procede all'individuazione dell'indice o degli indici tra quelli indicati da associare a ciascun codice CPV.

Il monitoraggio dell'andamento degli indici Istat sarà eseguito dalla Stazione Appaltante con cadenza semestrale.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 22 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023. L'importo stimato di tale opzione è pari ad € 591.360,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro il termine di conclusione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del presente affidamento aventi le caratteristiche indicate nei documenti di gara per un importo stimato complessivamente non superiore, al netto di IVA, ad un quinto dell'importo di affidamento del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.182.720,00, al netto di Iva così suddiviso:

- ✓ Importo primo biennio: € 591.360,00
- ✓ **Importo eventuale secondo biennio:** € 591.360,00

Si precisa che tali incrementi sono del tutto ipotetici e che sono indicati al solo fine di determinare il valore che la Stazione Appaltante deve comunicare all'ANAC ai fini dell'acquisizione del CIG.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli. Gli operatori

economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti

temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico

indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- ✓ iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o, se residenti in altro Stato membro, in registro equivalente in base alla normativa comunitaria) per attività idonea in relazione al servizio da eseguire;
- ✓ inoltre, se cooperativa o consorzio fra cooperative (di nazionalità italiana): iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative;
- ✓ inoltre, se cooperativa sociale: iscrizione nell'apposito Albo regionale delle cooperative/consorzi sociali di cui all'art. 9 della legge 381/1991 o altro registro/albo istituito in attuazione della Riforma del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti, mediante compilazione del modello EDGUE e della domanda di partecipazione.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura pari ad € 887.040,00 (IVA esclusa). Tale importo è riferito all'intero triennio e non ad un singolo anno.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- ✓ per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ✓ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Requisiti come segue:

- a) aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando per ciascun anno almeno un servizio di durata minima di un anno educativo (11 mesi) inerente a un unico servizio di asilo nido con almeno 32 posti bambini; le frazioni di mese superiore a 15 giorni sono considerate come mese intero. Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate unicamente nei servizi di asilo nido rivolti a bambini compresi nella fascia d'età da 3 (tre) mesi a 3 (tre) anni. L'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara. Dovranno essere indicati per ciascun servizio: il numero di posti per i quali è stata conseguita l'Autorizzazione al funzionamento o è stata presentata la Comunicazione Preventiva di Esercizio, gli estremi dell'Autorizzazione al funzionamento o della Comunicazione Preventiva di Esercizio. Si precisa che per i soli eventuali concorrenti che non possiedano il presente requisito in quanto si sono costituiti o hanno iniziato la loro attività nel settore oggetto di gara da meno di tre anni il presente requisito si intenderà ridotto proporzionalmente per il tempo ma non per il numero minimo di posti bambini;
- b) aver espletato, per almeno 3 (tre) anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, servizio/i di asilo nido, rivolto/i in modo specifico, esclusivo e non occasionale o marginale, a minori 3 (tre) mesi – 36 (trentasei) mesi per un fatturato minimo per ciascun anno educativo di € 295.680,00 IVA esclusa;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- ✓ certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ✓ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - ✓ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - ✓ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a. Il requisito di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,

i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile). Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione

appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Trattandosi di particolare servizio rivolto a minori, non è ammesso il subappalto per il servizio educativo e didattico rivolto ai bambini. Il subappalto è consentito, ai sensi delle norme vigenti, unicamente per le seguenti prestazioni specialistiche e/o accessorie:

- ✓ pulizia dell'immobile e pertinenze;
- ✓ sanificazione;
- ✓ lavanderia;
- ✓ manutenzione ordinaria degli ambienti e del verde.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 188 e 119 del Codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è il seguente:

CCNL APPLICATO	MANSIONE	LIVELLO	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	MONTE ORE SETTIMANALI	N. SETTIMANE NEL BIENNIO	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE
COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D2	DETERMINATO	30	92	€ 22,26	61.437,60
COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D2	DETERMINATO	30	92	€ 22,26	61.437,60
COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D2	INDETERMINATO	30	92	€ 22,26	61.437,60
COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D2	INDETERMINATO	30	92	€ 22,26	61.437,60
COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D2	INDETERMINATO	30	92	€ 22,26	61.437,60

COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D2	DETERMINATO	30	92	€ 22,26	61.437,60
COOP. SOCIALI	AUSILIARIA	A1	DETERMINATO	30	92	€ 17,33	47.830,80
COOP. SOCIALI	AUSILIARIA	A1	DETERMINATO	30	92	€ 17,33	47.830,80
COOP. SOCIALI	CUOCA	C1	INDETERMINATO	20	92	€ 19,86	36.574,40
COOP. SOCIALI	COORDINAT.	D3	INDETERMINATO	20	92	€ 23,76	21.859,20
COSTO TOTALE PRESUNTO NEL BIENNIO							544.580,00

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2 % del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice, per un importo pari ad € 11.827,20. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi:

- ✓ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- ✓ con bonifico o in assegni circolari intestati al Comune di Roccasecca; il bonifico bancario va effettuato sul seguente IBAN: IT91G0537274370000010000644 indicando come causale "garanzia provvisoria gara appalto servizio gestione asilo nido Raggi di Sole"; -

La fideiussione può essere rilasciata:

- ✓ da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- ✓ da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- ✓ http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30 % in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - ✓ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - ✓ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50 % in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 al Codice, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo

predetto. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- ✓ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- ✓ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

L'attestazione di sopralluogo e di presa visione dei luoghi è obbligatoria e prevista a pena di esclusione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inviata esclusivamente all'indirizzo comune.roccasecca@legalmail.it entro le ore 12:00 del giorno .

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, per l'anno 2025, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In

caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ORE 12:00 DEL GIORNO [REDACTED] a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima consentita dalla Piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di

presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma nella sezione "documenti di gara". Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di

cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Modello "istanza di partecipazione";
- 2) eDGUE – documento di gara unico europeo;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) modulo dichiarazione "Titolare effettivo";
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 9) certificazioni se previste al punto 6.3.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato A. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della

presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- ✓ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- ✓ di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- ✓ di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.lgs. 36/2023;
- ✓ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- ✓ di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- ✓ di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- ✓ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile sul sito internet del Comune di Roccasecca e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ✓ di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non

- soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- ✓ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle orme di legge;
 - ✓ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - ✓ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- ✓ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila; - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- ✓ nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- ✓ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica

e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. l'EDGUE dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ✓ copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- ✓ dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- ✓ dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- ✓ copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- ✓ dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ✓ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- ✓ copia del contratto di rete;
- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- ✓ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - a. copia del contratto di rete
 - b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - 1. copia del contratto di rete
 - 2. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma attraverso l'apposita funzionalità, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, un progetto che dovrà essere redatto in modo chiaro, sintetico ma esaustivo.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) l'importo offerto in ribasso sull'importo a base d'asta, al netto di IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Nel caso in cui abbia indicato un costo della manodopera inferiore al costo previsto dalla Stazione appaltante, lo stesso sarà soggetto a verifica. Pertanto, l'operatore è tenuto a fornire idonea documentazione, già in fase di presentazione dell'offerta economica, allegando le relative giustificazioni, in conformità all'articolo 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023 e all'articolo 110, comma 4, lett. a) e comma 5 lett. d). In caso di discordanza tra l'importo caricato a sistema e quella presente nell'allegato "offerta economica" si intenderà prevalente quest'ultimo; inoltre, se la discordanza riguarda l'importo espresso in cifre e quello in lettere, si intenderà prevalente quello espresso in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. In base agli indirizzi sullo svolgimento della procedura di affidamento nonché della delicatezza del servizio affidato che è rivolto ad utenti di età compresa tra 3 (tre) mesi e 36 (trentasei) mesi, si ritiene preferibile valorizzare in modo molto significativo il peso dell'offerta tecnica.

Conseguentemente la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
Totale	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Per l'attribuzione di tutti i punteggi si procederà ad arrotondamento al secondo decimale, per eccesso o per difetto secondo le regole ordinarie.

A. QUALITÀ: FATTORE PONDERALE – punti max 90

Il presente elemento è articolato nei seguenti criteri di valutazione e relativi pesi di ponderazione, a loro volta suddivisi in sub-criteri e relativi sub-pesi. Si precisa preliminarmente che, per poter essere ammessi alla fase successiva di gara (analisi del prezzo), l'offerta qualitativa dovrà avere conseguito complessivamente almeno il punteggio minimo di 54 (soglia di sbarramento). L'offerta qualitativa dovrà essere formulata secondo quanto indicato analiticamente nel capitolato speciale d'appalto al quale si rinvia, i cui contenuti costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta. Si riporta qui di seguito il dettaglio dei criteri e dei sub-criteri di valutazione in cui è stato articolato l'elemento "qualità" ("progetto tecnico"), con indicazione dei relativi pesi e sub-pesi di ponderazione.

	CRITERI e SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO DI FACCIAE	PESI e SUB PESI PONDERA ZIONE
A	QUALITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO E MODALITÀ DI SVILUPPO		MAX 70
A.1	Modalità di attuazione di un modello educativo ad indirizzo Montessoriano: articolazione di una giornata tipo e modalità di gestione operativa dei seguenti momenti: ✓ organizzazione dei gruppi ✓ organizzazione degli spazi ✓ accoglienza quotidiana ✓ attività educative ✓ routine ✓ momenti di cura e igiene ✓ riconsegna alla famiglia	3	15
A.2	Gestione dell'inserimento, dal colloquio con la famiglia, all'ambientamento, all'ingresso in sezione	1	15
A.3	Strumenti di osservazione, documentazione, monitoraggio, verifica del lavoro svolto e rilevazione della qualità	2	12
A.4	Proposta di un progetto di continuità 0 – 6 anni	1	6
A.5	Proposta di un progetto di miglioramento (previsto dai criteri di accreditamento)	1	6
A.6	Modalità di gestione dei rapporti e di comunicazione con le famiglie, loro partecipazione e coinvolgimento in attività dell'asilo nido, iniziative a sostegno della genitorialità	1	8
A.7	Modalità di apertura al territorio e collaborazioni (servizio sociale, ATS, ASST, scuole, rete dei servizi prima infanzia, biblioteca, associazioni)	1	4
A.8	Modalità di gestione del rapporto e della comunicazione con il servizio istruzione	1	4
B	UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE		MAX 20
B.1	Offerta di un supervisore che supporti la professionalità degli operatori, che favorisca il consolidamento del gruppo di lavoro e accompagni i singoli nell'elaborazione delle esperienze, per un minimo di 3 ore al mese; indicare titoli, esperienza e programma di intervento	1	6
B.2	Modalità di coordinamento e di svolgimento dell'equipe educativa	1	5
B.3	Piano della formazione e dell'aggiornamento del personale: modalità, argomenti, scelta dei formatori	1	5
B.4	Piano organizzativo degli orari, modalità di assegnazione e di utilizzo del personale educativo ed ausiliario	1	4

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 54.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione la Commissione procederà nel seguente modo.

Per ciascuna offerta, partendo dal primo criterio, la Commissione assegnerà un coefficiente di giudizio, ossia un voto, variabile tra zero e uno, determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun criterio/sub-criterio, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

	coefficiente
proposta che denota un perfetto grado di completezza e idoneità	1
proposta che denota un eccellente grado di completezza e idoneità	0,9
proposta che denota un molto buon grado di completezza e idoneità	0,8
proposta che denota un buon grado di completezza e idoneità	0,7
proposta che denota un discreto grado di completezza e idoneità	0,6
proposta che denota un molto accettabile grado di completezza e idoneità	0,5
proposta che denota un accettabile grado di completezza e idoneità	0,4
proposta che denota un appena accettabile grado di completezza e idoneità	0,3
proposta che denota un mediocre grado di completezza e idoneità	0,2
proposta largamente incompleta e superficiale, che denota assenza o forte carenza di completezza e idoneità	0,1
nessuna proposta	0

Per ogni criterio/sub-criterio si effettueranno le seguenti fasi:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente (tra 0 e 1) da parte di ciascun commissario sulla base dei criteri motivazionali di cui sopra;
- individuazione della media di tali coefficienti (coefficienti definitivi);
- applicazione di tali coefficienti definitivi ai corrispondenti pesi/sub-pesi di ponderazione;
- individuazione dei relativi punteggi attribuiti.

Terminata, per tutti i concorrenti, l'attribuzione dei punteggi a ciascuno dei criteri/sub-criteri di valutazione, si procederà a sommare gli stessi e quindi ad individuare il totale per ciascuna offerta qualitativa. Non verrà effettuata riparametrazione dei punteggi ottenuti. Verrà quindi redatta una graduatoria finale per l'elemento "qualità" sulla base dei totali ottenuti.

Disposizioni comuni all'elemento Qualità

L'offerta qualitativa (progetto tecnico) dovrà essere redatta evidenziando separatamente i criteri di valutazione sopra indicati da A) a B), possibilmente con espresso richiamo ai dati alfabetici e/o alfanumerici identificativi qui utilizzati.

Le valutazioni verranno effettuate dalla Commissione solo ed esclusivamente sul contenuto del progetto qualitativo.

Tutta la documentazione inerente agli aspetti qualitativi dell'offerta dovrà essere redatta in modo chiaro, sintetico ma esaustivo. Il progetto tecnico nel suo complesso dovrà essere composto da non più delle facciate indicate per ciascun sub-peso. Eventuali parti sovrabbondanti non verranno prese in considerazione dalla commissione di gara. Il numero di facciate si intende riferito alle singole facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in carattere leggibile; al numero delle cartelle non concorrono le copertine, gli eventuali sommari. In caso di aggiudicazione, gli impegni assunti in sede di qualità dell'offerta diventeranno obbligo contrattuale per l'appaltatore. Si precisa che la Commissione di gara avrà facoltà, nel corso dell'esame degli aspetti qualitativi dell'offerta, di richiedere ai concorrenti chiarimenti e delucidazioni su quanto offerto, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Relativamente all'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, sarà oggetto di valutazione l'IMPORTO OFFERTO dal concorrente sull'importo negoziabile, che è stato individuato all'art. 3 nell'importo di € 591.360,00 per l'intero biennio.

Tale importo (massimo due decimali dopo la virgola) dovrà essere espresso in cifre. Qualora vengano indicati più di due decimali dopo la virgola, si procederà con un troncamento alla terza cifra decimale senza nessun arrotondamento.

Quanto all'offerta economica, in considerazione della delicatezza del servizio affidato che è rivolto ad utenti di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, si ritiene preferibile utilizzare una formula che riduca la competizione sull'offerta economica.

L'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto ed a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta.

La formula applicata è la seguente:

$$P_i = P_{max} * (O_{min} / O_i)$$

Dove:

P_i è il punteggio economico del singolo partecipante

O_{min} è l'offerta migliore tra quelle pervenute

O_i è l'offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio

P_{max} è il punteggio economico massimo

Disposizioni comuni all'elemento Prezzo

Non sono ammesse offerte superiori all'importo a base d'asta. Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizione, né verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle indicate negli elaborati di gara. Il prezzo d'offerta si intende comprensivo di ogni onere o spesa, inclusi quelli non espressamente indicati e con particolare riferimento a quanto previsto dal capitolato a carico dell'aggiudicatario. Si precisa che il corrispettivo offerto non potrà subire variazioni in diminuzione per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni/valutazioni dell'offerente. Inoltre, ove vi siano ritardi e/o rinvii nell'attivazione del servizio dipendenti da fatti imputabili all'appaltatore, ferma la facoltà del Comune di risolvere il contratto e salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata attivazione, il prezzo contrattuale rimarrà invariato.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi sommando il punteggio ottenuto nell'offerta tecnica a quello ottenuto nell'offerta economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice

e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale del Comune.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura verrà esperita il giorno [REDACTED] alle ore **15:00** presso la sede della CUC istituita presso l’Unione di Comuni Cinquecittà con sede in Piedimonte San Germano (FR), in Piazza Don Luigi Sturzo, s.n.c., in seduta pubblica.

I Soggetti ammessi all’apertura delle offerte sono i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati.

21. Al fine di garantire la celerità del procedimento, PENTE SI AVVARÀ DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL’ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023.

Pertanto, la Commissione giudicatrice dapprima procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e verificherà la completezza e correttezza della documentazione contenuta nell’offerta tecnica.

Successivamente, mediante una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi in conformità a quanto indicato nella relativa sezione del presente disciplinare.

Una volta terminata la valutazione delle offerte tecniche, in successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà ad esporre i punteggi conseguiti da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica e ad individuare, qualora ne ricorrano le condizioni, i concorrenti esclusi ed i concorrenti ammessi alla successiva fase di gara.

La Commissione giudicatrice, quindi, procederà all'esame delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla lettura dei ribassi offerti da ogni concorrente, attribuendo i punteggi in conformità a quanto indicato presente disciplinare. La Commissione giudicatrice procederà, quindi, a determinare, per ogni concorrente, il punteggio finale conseguito determinato mediante somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica nonché a stilare la graduatoria finale.

La soglia di anomalia sarà determinata ai sensi dell'art. 110 del Codice e, ove ne ricorrano le condizioni, si procederà alla verifica di congruità.

All'esito delle operazioni di valutazione della congruità delle offerte, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura e verifica della documentazione amministrativa dei primi due operatori economici in graduatoria. Previa eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata, mediante il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, farà la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del Sistema Fascicolo elettronico, reso disponibile dall'ANAC.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla Commissione giudicatrice: i plichi rimangono inaccessibili all'interno della piattaforma di E-procurement e, alla loro apertura, vengono formalmente trasferiti alla Commissione.

22. VERIFICA REQUISITI.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 36/2023, la documentazione comprovante i requisiti generali e speciali continuerà ad essere acquisita tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici già istituita presso l'AVCP/ANAC Anticorruzione.

Qualora fosse necessario procedere ad integrazioni di documentazione di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, sarà convocata seduta pubblica per la verifica della documentazione integrativa. Detta seduta verrà comunicata ai concorrenti, via P.E.C.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la

stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

- ✓ Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare: l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01), nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- ✓ l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato mediante in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica, con l'assistenza del Segretario comunale (art. 18 del Codice). Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'importo esatto da versare, nonché le modalità di versamento saranno rese note successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Roccasecca.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per il Lazio. Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni

dalla legale conoscenza del provvedimento da impugnare, come precisato all'art. 120, comma 5, d.lgs. 104/2010.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che il Comune di Roccasecca tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Roccasecca informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, il Comune di Roccasecca. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- ✓ per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- ✓ con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- ✓ necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- ✓ necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- ✓ necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ✓ ai soggetti nominati dal Comune di Roccasecca quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- ✓ all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- ✓ alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- ✓ all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ✓ ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Roccasecca nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

Il Comune di Roccasecca non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8) Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Roccasecca conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- ✓ durata del rapporto contrattuale;
- ✓ obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- ✓ necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Roccasecca;
- ✓ previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto del servizio e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Roccasecca in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- ✓ diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;

- ✓ diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- ✓ diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- ✓ diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- ✓ diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di Roccasecca. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Roccasecca e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10) Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

11) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il Comune di Roccasecca può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Roccasecca.

13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Comune di Roccasecca non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite piattaforma il responsabile del trattamento dei dati è il gestore stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.